

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 346

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: Grave ritardo della Regione Piemonte nell'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Visto:

- il comma 1, dell'art 20, del D.lgs. 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), che così recita: "Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al presente comma si provvede a:
 - a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.”;

- con la recentissima sentenza n. 466 del 2025, il Consiglio di Stato ha ribadito un principio fondamentale: le Regioni non possono introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale in materia di realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER). In particolare, i giudici amministrativi hanno confermato che le Regioni non hanno competenza per imporre vincoli o criteri localizzativi più stringenti rispetto a quelli stabiliti dallo Stato, pena la violazione dell’art. 117 della Costituzione e della disciplina di settore.

La sentenza chiarisce come qualsiasi provvedimento regionale che ostacoli o rallenti il processo di transizione energetica, in assenza di una norma statale di riferimento, risulti illegittimo, pregiudicando gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, sicurezza energetica e sviluppo sostenibile.

Tale principio di gerarchia normativa e tutela del primato statale nella materia energetica risulta oggi particolarmente rilevante nel contesto piemontese, dove il ritardo nell’individuazione delle aree idonee e la mancanza di una disciplina organica regionale si traducono in un danno concreto per imprese, enti locali e comunità energetiche, bloccate da incertezza normativa e da scelte discrezionali non supportate da alcun quadro giuridico certo.

Considerato che:

- ai sensi del medesimo decreto, l’individuazione delle aree idonee è necessaria per semplificare e accelerare le procedure autorizzative, offrendo certezze agli operatori e tutelando al contempo il territorio;
- il decreto MASE, entrato in vigore il 3 luglio 2024, ripartisce fra Regioni e Province autonome l’obiettivo nazionale al 2030 di potenza aggiuntiva, pari a 80 GW da fonti rinnovabili, e stabilisce principi e criteri per consentire alle Regioni l’individuazione di aree idonee e non idonee alle FER;

- Ogni Regione, entro il 30 dicembre 2024, aveva il dovere di adottare una propria legge per individuare:
 - le aree in cui sono ammessi gli impianti rinnovabili con procedura autorizzatoria accelerata;
 - le aree incompatibili con l'installazione degli impianti;
 - le aree in cui si applicano i regimi autorizzatori ordinari e quelle in cui è vietata l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra;
- la Regione Piemonte non ha ancora approvato alcun provvedimento definitivo di individuazione delle aree idonee;
- "in attesa dell'approvazione della disciplina regionale, valgono le disposizioni transitorie ex lege", dunque si procede in assenza di una pianificazione regionale organica;
- nella Città di Alessandria e, più in generale, in diversi comuni della provincia tra cui Pozzolo F.ro, Novi .re, Acqui Terme e in utimo Valenza, si sta assistendo a una crescente proliferazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (in particolare fotovoltaici e agrovoltaici).

INTERROGA

La Giunta Regionale

Per sapere per quale motivo la Regione Piemonte non abbia ancora approvato la disciplina per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, nonostante i chiari obblighi normativi e le direttive ministeriali, compromettendo così opportunità di investimento, semplificazione amministrativa e realizzazione degli obiettivi europei in materia di energia rinnovabile.